

## **Rilevazione sul piano nazionale della diffusione degli applicativi privati e pubblici per la gestione di procedure esecutive civili e fallimentari.**

*(Delibera del 3 novembre 2011)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 3 novembre 2011, ha adottato la seguente delibera:

“- visti gli atti della pratica n. 13/IN/2011 <sup>(1)</sup> pendente dinanzi alla Settima commissione referente, avente il seguente oggetto: “*Rilevazione sul piano nazionale della diffusione degli applicativi privati e pubblici per la gestione di procedure esecutive civili e fallimentari*”;

- considerato che sono pervenuti alcuni quesiti in ordine all’utilizzo degli applicativi privati;

- rilevato che in data 18 aprile 2011 la Settima commissione ha deliberato di effettuare una rilevazione nazionale finalizzata a verificare la diffusione presso tutti gli uffici giudiziari di primo grado del ricorso agli applicativi privati per la gestione di procedure esecutive civili e fallimentari, al fine di verificarne la diffusione e la funzionalità;

- considerato che tale rilevazione si è resa opportuna per:

1. procedere ad una ricognizione del ricorso agli applicativi privati da parte dei giudici delegati e dei giudici dell’esecuzione;

2. individuare le specifiche utilità offerte degli applicativi privati rispetto ai registri informatizzati e ai programmi ministeriali diffusi negli uffici, nonché i risultati concretamente e dettagliatamente conseguiti;

3. valutare, alla luce delle infrastrutture predisposte e all’architettura dei software utilizzati, se rilevino profili di tutela della privacy sui dati gestiti;

4. chiarire se i dati presenti nei software privati siano suscettibili di essere migrati nei registri di cancelleria ministeriali;

5. fornire una prima valutazione, basata su dati nazionali, sulla ricorrenza di una best practices alla luce degli strumenti utilizzati, dei risultati eventualmente conseguiti, nonché considerando i rilievi prospettati nelle note trasmesse agli uffici dal Dgsia;

- considerato che, all’esito della suindicata rilevazione, in data 31 maggio 2011 la Settima commissione ha richiesto alla Struttura Tecnica Organizzativa (S.T.O) uno studio delle problematiche in materia nonché un parere tecnico in ordine ai quesiti pervenuti;

osserva quanto segue.

### **A) PREMESSA**

La Struttura Tecnica Organizzativa ha rassegnato un elaborato in risposta alla richiesta, avanzata dalla Settima Commissione, finalizzata ad ottenere una valutazione tecnica sui quesiti avanzati da alcuni uffici giudiziari, a seguito di richieste provenienti dalla DGSIA di *dismissione* di applicativi “privati” fino ad ora utilizzati per la gestione delle procedure fallimentari ed esecutive.

---

<sup>(1)</sup> A tale pratica sono stati riuniti i seguenti fascicoli:

A) n. 9/IN/2011 avente ad oggetto: - nota in data 21 febbraio 2011 con la quale il Magistrato referente per l’informatica per il distretto di Salerno pone il seguente quesito: “ se l’uso nelle sezioni fallimentari delle piattaforme informatiche non ministeriali abbia generato best practices giudiziarie e se –in tale ottica- la scelta della loro adozione sia da un lato una scelta giurisdizionale diffusa e dall’altro una decisione attinente all’organizzazione del ruolo del giudice sicché, non riguardando i registri di cancelleria, non può essere ridotta ad una mera decisione amministrativa”; - nota in data 24 febbraio 2011 del Direttore della DGSIA, dott. Stefano Aprile.

B) n. 21/IN/2011 avente ad oggetto: -note pervenute in data 27 luglio 2011 prot. Consiglio Superiore della Magistratura 41386/2011 e 28 luglio 2011 prot. 41532/2011 dal Tribunale di Reggio Emilia, avente ad oggetto: “Quesiti in ordine all’ingiunzione ministeriale di dismissione del servizio di gestione delle procedure concorsuali mediante portale internet fallco”; - nota pervenuta in data 27 luglio 2011 prot. Consiglio Superiore della Magistratura 41394/2011 dal Tribunale di Reggio Emilia, avente ad oggetto “ispezione ordinaria presso il Tribunale di Reggio Emilia – raccomandazione in ordine al servizio di gestione delle procedure concorsuali mediante portale internet fallco”.

Vanno condivise l'analisi e le valutazioni effettuate nel suindicato elaborato e, preliminarmente, per la più completa comprensione della materia, occorre procedere attraverso una disamina generale delle disposizioni normative che regolamentano la materia e una descrizione della situazione esistente negli uffici giudiziari, nonché delle interlocuzioni avviate tra DGSIA e dirigenti degli uffici, per poter poi giungere a prospettare delle conclusioni ragionate e documentate.

A tal riguardo va sottolineata la difficoltà di realizzare un coordinamento tempestivo ed efficace tra dirigenti degli uffici giudiziari e Ministero di Giustizia (DGSIA) sulla materia in esame. Ritiene, tuttavia, il Consiglio che tale difficoltà, nell'ambito del principio di leale collaborazione tra l'organo di governo autonomo e il Ministero, vada superata alla luce del comune obiettivo di pervenire ad una sintesi istituzionale ed organizzativa che consenta al sistema delle esecuzioni civili e fallimentari di operare con la massima efficienza ed efficacia, trattandosi di settori che coinvolgono interessi economico-finanziari ed anche personali fondamentali.

## **B) IL QUADRO NORMATIVO**

La disciplina fondamentale di riferimento è tuttora quella di cui al D.M. 27 Marzo 2000 n. 264 - Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, integrato dal D.M. 27 Aprile 2009 - Nuove Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia.

Mentre il primo decreto contiene la disciplina generale della tenuta dei registri di cancelleria, il secondo decreto *“fissa, in sostituzione del decreto ministeriale 24 maggio 2001, le regole procedurali per la gestione del sistema informatico del Ministero della giustizia e per la tenuta informatizzata dei registri informatizzati tenuti, a cura delle cancellerie o delle segreterie, presso gli uffici giudiziari, ovvero ai registri previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dall'amministrazione della giustizia, come previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264”*.

Il regolamento n. 264 del 2000 dispone, all'art. 3, che:

- 1. I registri sono tenuti in modo informatizzato secondo le regole procedurali.*
- 2. La conformità alle regole tecniche e alle regole procedurali è certificata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Ministro della giustizia prima della messa in uso del sistema.”*

In attuazione di tale rivoluzionario principio, che metteva fine all'epoca delle pandette e dei registri cartacei, l'Amministrazione si è fatta carico della elaborazione e diffusione negli uffici di *software* “certificati”, tali da consentire la registrazione in via informatica secondo le nuove modalità, con conseguente progressiva eliminazione dei registri cartacei.

Il comma 1 del successivo art. 4 dispone poi che:

- 1. La tenuta informatizzata dei registri secondo le regole tecniche e le regole procedurali di attuazione garantisce la integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e consente l'identificazione del soggetto che accede al registro.*

In definitiva, il regolamento pone le basi per la realizzazione di applicativi che, da un lato, consentono la gestione informatica dei registri e, dall'altro, ne garantiscono obbligatoriamente i principi fondamentali della integrità, disponibilità e riservatezza dei dati, nonché la sicura l'identificazione del soggetto che accede al registro.

Va considerato, inoltre, che l'art. 10, secondo cui *“Il sistema informatico è strutturato con modalità che assicurano a) l'individuazione dell'ufficio al quale il registro appartiene; b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica il dato; c) l'avvenuta ricezione della comunicazione del dato”*, indirettamente conferma che la proprietà dei dati appartiene ai singoli uffici giudiziari presso cui è costituito il registro.

Va osservato che il regolamento è stato emanato subito prima che fosse disciplinato il processo civile telematico: ciò avvenne, infatti, con il decreto 13 febbraio 2001, n.123- Regolamento recante

disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

In questo testo normativo compare per la prima volta (art. 1) la fondamentale nozione di:

*"dominio giustizia": definito come l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura; nonché di "sistema informatico civile" definito come il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il processo civile.*

Una definizione normativa sostanzialmente coincidente e coerente con la precedente si rinviene nel citato D.M. 27 aprile del 2009, il quale, all'art. 1, definisce per "Sistema informativo": *l'insieme delle risorse umane, delle regole organizzative, delle risorse hardware e software (applicazioni e dati), dei locali e della documentazione (sia in formato cartaceo sia elettronico) che, nel loro complesso, consentono qualunque operazione o complesso di operazioni, concernenti il trattamento dei dati e delle informazioni anche personali relativi alla tenuta dei registri connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dalla Amministrazione della giustizia.; per "Sistema informatico": la parte del sistema informativo che gestisce informazioni con tecnologia informatica e, per estensione, le sale server ovvero i locali attrezzati che ospitano i sistemi server.*

Il tessuto normativo descritto fino ad ora esprime l'idea che il sistema dei registri informatici costituisce la base sulla quale costruire il sistema informativo (e informatico) del settore civile, il quale, a sua volta, è il contenitore nel quale operano gli applicativi che debbono far funzionare il vero e proprio processo civile telematico.

Quest'ultimo si fonda sull'idea che gli applicativi dei registri informatici estendono le loro funzionalità fino a consentire che gli stessi atti processuali (difensivi e probatori) siano formati su base digitale e possano viaggiare per via telematica all'interno del sistema e da/verso gli utenti esterni, alimentando automaticamente i registri informatici stessi.

Ciò che è essenziale rilevare in questa sede è che il sistema dei registri costituisce la base di un più ampio sistema che tuttavia è concepito come unico, organico, completo ed autosufficiente in tutte le sue funzioni (ivi comprese quelle P.C.T.), assicurando per altro verso, quali priorità irrinunciabili, l'integrità, la disponibilità, la riservatezza dei dati e l'identificazione del soggetto che accede al registro. Ciò si ricollega anche a quanto disposto dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 - Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm) , della legge 23 ottobre 1992, n. 421 – il quale all'art. 2 dispone che:

- 1. Le amministrazioni provvedono di norma con proprio personale alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione dei propri sistemi informativi automatizzati.*
- 2. Ove sussistano particolari necessità di natura tecnica, adeguatamente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi, anche tramite concessione, qualora la relativa proposta sia accolta nel piano triennale di cui all'art. 9.*
- 3. In ogni caso le amministrazioni sono responsabili dei progetti di informatizzazione e del controllo dei risultati, salvi i poteri dell'Autorità prevista all'art. 4, e conservano la titolarità dei programmi applicativi.*

Venendo alla questione centrale che qui interessa, il Ministero della giustizia (cfr. circolare del 27 aprile 2010 che si allega), nel suo approccio al fenomeno dei c.d. applicativi privati, sembra fondare le proprie posizioni sull'art. 12 del D.M. 27 aprile 2009, il quale dispone che:

- 1. E' consentito installare ed utilizzare unicamente il software preventivamente approvato dal Responsabile S.I.A. secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264 (il quale a sua volta prevede la certificazione del direttore DGSIA).*
- 2. L'elenco dei software nazionali con le relative funzionalità fornite è pubblicato sul sito dell'Amministrazione.*
- 3. Non è consentito utilizzare o sperimentare software, in deroga a quanto previsto al comma 1, salvo specifica autorizzazione del Responsabile S.I.A.*

4. Il software è installato esclusivamente a partire da supporti fisici originali, ovvero per i quali sia nota e sicura la provenienza.

5. Il software e la relativa documentazione, realizzati per conto della D.G.S.I.A., sono prodotti in maniera conforme alle regole tecniche dettate dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.

Inoltre, l'Amministrazione si appella nei confronti degli uffici all'art. 8 del medesimo decreto, il quale dispone che:

1. Ogni utente, preliminarmente all'accesso alle risorse del sistema informatico, è identificato tramite procedure di autenticazione, definita e gestita dal Responsabile S.I.A.

2. Il Responsabile S.I.A. individua ed aggiorna periodicamente, con proprio decreto, la procedura di autenticazione. L'autenticazione prevede, come misura minima per l'identificazione, la conoscenza di una coppia di informazioni (username e password), secondo quanto previsto dal disciplinare tecnico di cui all'Allegato B del Codice in materia di protezione dei dati personali.

3. Ogni utente ottiene, tramite la procedura di autorizzazione, uno specifico insieme di privilegi di accesso ed utilizzo, denominato profilo di autorizzazione, rispetto alle risorse del sistema informatico.

4. A ciascun insieme omogeneo di utenti è associato un solo profilo; a ciascun utente può essere assegnato uno o più profili.

5. Ogni profilo è definito in modo tale da assegnare a ciascun utente solo ed esclusivamente i privilegi strettamente necessari per l'espletamento delle attività di propria competenza.

6. La struttura per la sicurezza del distretto individua i referenti degli uffici per l'assegnazione agli utenti dei profili relativi al trattamento dei dati.

7. Il Responsabile S.I.A., o suoi delegati, assegna agli amministratori dei servizi informatici uno o più profili volti alla conduzione, anche remota, dei sistemi e delle postazioni di lavoro e ne dà comunicazione agli uffici interessati.

Le disposizioni in questione, essendo contenute nella disciplina delle regole procedurali dei registri, si riferiscono espressamente ai registri informatici ed all'applicativo che li gestisce: nel caso delle procedure concorsuali ed esecutive, il noto software SIECIC.

Tuttavia si è già osservato che il sistema informatico del civile si connota per il fatto che, sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista dell'architettura dei suoi applicativi e delle sue infrastrutture, è concepito come un sistema unico che ruota attorno al fulcro rappresentato dall'applicativo registri ed opera sotto la responsabilità diretta dell'Amministrazione (cfr. il citato d.lgs. n. 39 del 1993).

Per altro verso, nulla è disposto normativamente per regolare il caso di uffici in cui risultano diffusi solo gli applicativi di base (in pratica i soli registri) e non anche le estensioni avanzate che consentono di interagire per via digitale e telematica con i registri stessi (per esempio da parte del G.D. o del curatore) e realizzare così quelle funzionalità avanzate cui mirano in qualche modo anche gli applicativi privati in circolazione in molti uffici.

Di conseguenza, l'interpretazione letterale e sistematica delle norme conduce ad affermare che è certamente vietato:

- a) installare su HW dell'amministrazione programmi non preventivamente approvati dal Responsabile S.I.A. secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264 (il quale a sua volta prevede la certificazione del direttore DGSIA);
- b) comunque usare programmi che alimentano direttamente il sistema dei registri SIECIC, sia che questi programmi siano in uso presso gli uffici sia presso i professionisti. Infatti, questi ultimi possono sì usare gestionali privati, ma se i medesimi devono interagire con il sistema informativo dell'Amministrazione deve trattarsi obbligatoriamente di applicativi certificati e rispettosi delle specifiche rilasciate dalla DGSIA.

Viceversa, osserva il Consiglio che non sembra vietato, quanto meno in caso sia ancora assente il corrispondente SW ministeriale, l'uso di applicativi "esterni" al sistema, il cui *output* venga

immesso nel sistema medesimo con la mediazione del cancelliere: questi imputa il singolo documento all'evento SIECIC, lo registra e così carica nel sistema, oltre al dato di registro, l'atto vero e proprio (come la relazione del curatore). E, infine, certamente da ritenersi consentito l'uso di applicativi "esterni" che non diano luogo ad alcuna immissione di dati nel sistema.

Per completare il richiamo alla normativa di riferimento, non può mancare un cenno al Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 (che ha disposto l'abrogazione del precedente Regolamento, concernente esclusivamente il processo civile telematico, di cui al D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123), nonché alle specifiche tecniche di attuazione, di cui al decreto 18 luglio 2011, anche con riferimento alle disposizioni in tema di portale dei servizi telematici.

Infine, per la soluzione di tutta la residua e delicata casistica, giova ricordare che la legge 22 febbraio 2010, n. 24 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario»), all'art. 3 ter, comma 1 bis, dispone che *Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.*

### **C) MONITORAGGIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI**

La S.T.O. ha ricevuto dalla Settima Commissione le risposte provenienti dagli uffici giudiziari sullo stato degli applicativi in materia fallimentare ed esecutiva ed il quadro che ne è risultato può essere così sintetizzato.

#### ***TRIBUNALI CHE HANNO DICHIARATO DI NON USARE APPLICATIVI PRIVATI***

- 1) Tribunale di ARIANO IRPINO. Nessun applicativo in uso.
- 2) Tribunale di CALTANISSETTA. Nessun applicativo privato in uso.
- 3) Tribunale di CREMA. Nessun applicativo privato in uso
- 4) Tribunale di CREMONA. Nessun applicativo privato in uso
- 5) Tribunale di FOGGIA. Nessun applicativo privato in uso.
- 6) Corte di Appello di GENOVA. Nessun applicativo in uso.
- 7) Tribunale di LECCE. Nessun applicativo in uso.
- 8) Tribunale di LUCCA. Nessun applicativo in uso.
- 9) Tribunale di MACERATA. Nessun applicativo in uso.
- 10) Tribunale di PIACENZA. Nessun applicativo privato in uso.
- 11) Tribunale di PISA. Nessun applicativo in uso
- 12) Tribunale di PRATO. Nessun applicativo in uso.
- 13) Tribunale di RAGUSA. Nessun applicativo privato in uso.
- 14) Tribunale di CAMERINO. Uso dei programmi ministeriali.
- 15) Tribunale di CAMPOBASSO. Uso dell'applicativo SIECIC.
- 16) Tribunale di CHIAVARI. Uso dell'applicativo ministeriale SIECIC.
- 17) Tribunale di ENNA. Uso dell'applicativo ministeriale SIECIC.
- 18) Tribunale di FIRENZE. Applicativo pubblico nelle esecuzioni immobiliari (PCT). Nessun applicativo privato o pubblico nel fallimentare e nelle esecuzioni mobiliari (Convenzione in corso).
- 19) Tribunale di FORLÌ. In uso i programmi ministeriali.
- 20) Tribunale di LUCERA. Uso dell'applicativo ministeriale SIECIC.
- 21) Tribunale di NICOSIA. Uso dell'applicativo ministeriale SIECIC.
- 22) Tribunale di PESARO. Sono in uso solo applicativi ministeriali.

- 23) Tribunale di VIBO VALENTIA. Uso dell'applicativo ministeriale SIECIC (presso l'ufficio esecuzioni immobiliari la società "Edicom Service s.r.l. si occupa di gestire la pubblicità delle ordinanze di vendita).
- 24) Tribunale di VIGEVANO (e sezione distaccata di Abbiategrasso). Uso di applicativi ministeriali (con l'introduzione di SIECIC si è reso necessario, per immettere tutti i dati richiesti dal nuovo sistema autorizzare, i curatori a dotarsi di un applicativo privato al fine di consentire la cd. interoperabilità APC. Il prodotto Fallco offerto da Zucchetti/Asteimmobile è apparso più completo in quanto fornisce una piattaforma di lavoro comune tra giudice, curatore e cancelleria e garantisce la completa interoperabilità APC.

#### *TRIBUNALI CHE USANO ANCHE APPLICATIVI PRIVATI*

- 1) Tribunale di ANCONA. La Sezione fallimentare di Ancona si è dotata di uno specifico sito internet che mette in condizioni i differenti attori della procedura di interagire con i curatori che utilizzano il sistema informatico "Portale dei Fallimenti – Fallcoweb" e realizzato da Zucchetti Software.
- 2) Tribunale di ASCOLI PICENO. Informatizzazione delle procedure fallimentare attraverso il sistema informatico denominato "Portale dei Fallimenti – Fallcoweb" e realizzato da Zucchetti Software Giuridico s.r.l. di Vicenza.  
La struttura di questo strumento è interamente basata su web e consiste sinteticamente in un sito internet della sezione fallimentare e in aree riservate.
- 3) Tribunale di BARI. E' in uso il programma SIECIC per il giudice delegato e per la cancelleria e il programma "Procedure.it" utilizzato dai Curatori di cui è titolare la società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., con l'obiettivo di fornire ai professionisti un redattore atti standard Siecic-Pct utilizzabile in ambiente web senza obbligo di utilizzare e installare alcun software dedicato.  
L'accesso alle informazioni avviene dal sito [www.procedure.it](http://www.procedure.it), in area riservata previa autenticazione tramite credenziali (username e password).  
L'area riservata garantisce la sicurezza delle informazioni attraverso certificato SSL rilasciato da apposita certificazione authority, che garantisce la completa trasmissione dei dati in forma cifrata mediante la rete.
- 4) Tribunale di BERGAMO. Sono in uso i seguenti applicativi privati: Aste Immobili ex Zucchetti Planet e la società EFFE Due Elettronica per la pubblicazione delle vendite giudiziarie.  
Si usufruisce anche del programma della società Xenia dove il personale ha inserito fino all'anno 2009 tutte le procedure concorsuali ed esecutive.  
Dal 2010 le cancellerie utilizzano il programma ministeriale SIECIC.  
Vengono utilizzati entrambi i programmi perché non è stato possibile migrare i dati del programma Xenia nel programma ministeriale.
- 5) Tribunale di BOLOGNA. La sezione fallimentare e delle esecuzioni immobiliari utilizza il programma ministeriale SIECIC, mentre i software privati che forniscono dati in xml in interoperabilità a Siecic per la formazione degli stati passivi delle procedure fallimentari, sono quelli collaudati da DGSIA e pubblicati sul sito del Ministero e precisamente: Aste giudiziarie, Datel s.p.a., Ipsoa, Isi s.r.l., Zucchetti Software, Satel s.r.l. e Opcode.
- 6) Tribunale di BUSTO ARSIZIO. Ha adottato il modulo organizzativo di gestione delle procedure fallimentare in uso al Tribunale di Varese.  
Il Tribunale di Varese utilizza una propria applicazione informatica realizzata "in sede domestica" denominata Ge.Pro.Con. (Gestione Procedure Concorsuali) attivata nel 2007 e per la pubblicità si avvale del sito internet F.A.I.R. (Fallimenti in rete) gestito dalla CCIAA di Varese.  
La procedura informatica Ge.Pro.Con. è un applicativo che assicura la tenuta informatizzata del fascicolo fallimentare attraverso la digitalizzazione degli atti, con possibilità di

consultare il fascicolo, secondo diversi livelli di abilitazione, da remoto, via internet, e di comunicare e interscambiare documenti telematicamente.

Lo sviluppo del software è curato dal Tribunale di Varese che si avvale con apposita convenzione della collaborazione della Digicamere s.c.a.r.l., azienda speciale consortile di informatica partecipata dalla Camera di Commercio di Varese; per la copertura degli oneri economici viene corrisposto un canone annuo stabilito in base all'attivo realizzato.

Il lato server del sistema è programmato in Microsoft Active Serves Pages mentre per il database viene utilizzato Oracle; l'interazione con Ge.Pro.Con. è possibile utilizzando un qualsiasi browser internet, sicchè la sua consultazione prescinde dalle specifiche dell'hardware e dalla dotazione del software.

- 7) Tribunale di CAGLIARI. E' in uso dal 2005 il sistema informatico denominato "Portale dei Fallimenti – Fallcoweb" realizzato da Zucchetti Software Giuridico s.r.l. di Vicenza strutturato in un sito Internet della sezione fallimentare pubblico ed accessibile all'indirizzo [www.fallcoweb.com](http://www.fallcoweb.com) e in aree riservate a giudice delegati, cancelleria, curatore, creditori, comitato dei creditori.

Il funzionamento di questo sistema si basa interamente ed esclusivamente sulla operatività del curatore, che è l'unico soggetto abilitato a gestire le informazioni delle procedure.

I registri di cancelleria (manuali o informatici) non vengono né sostituiti né duplicati da questo sistema, è anzi possibile la trasmissione dei files xml, secondo le logiche del PCT, dal software Zucchetti Falco al sistema ministeriale SIECIC.

I dipendenti della Zucchetti Software Giuridico sottoscrivono un impegno alla riservatezza e la Zucchetti Software Giuridico viene nominata annualmente Responsabile del trattamento dei dati. Quest'ultima è iscritta nel Registro del Garante della privacy per la protezione dei dati personali.

- 8) Tribunale di CATANIA. E' in uso il programma SIECIC per il giudice delegato e la cancelleria e il programma gestionale "Procedure.it" per i curatori, di titolarità della società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. con l'obiettivo di fornire ai professionisti un redattore atti standard SIECIC-PCT utilizzabile in ambiente web senza obbligo di utilizzare e installare alcun software dedicato.

I curatori utilizzano il programma "Procedure.it" per la gestione informatica di tutte le fasi delle procedure, per produrre la documentazione in formato pdf, al fine di consentire l'abbinamento all'evento generato in SIECIC, nonché per produrre il file xml che sarà importato in SIECIC.

- 9) Tribunale di COMO. Il sistema in uso dal novembre 2010 è il SIECIC in cui stanno confluendo i dati già presenti nei programmi XENIA, nonché quelli relativi alle nuove iscrizioni.

Nel 2003 è stato stipulato un accordo con la società Planet Com s.p.a. (oggi Asteimmobili.it s.p.a. per effetto del quale è stato aperto un portale del Tribunale di Como tramite il quale è possibile la consultazione dei dati relativi alle sentenze di fallimento e alle ordinanze di vendita immobiliare nonché la visione per i creditori di alcuni atti depositati dal curatore. Tale accordo prevede un progetto, attualmente operativo ed in fase di maggiore evoluzione, che assicura la piena compatibilità tecnologica con il progetto ministeriale PCT. E' stata fornita una assistenza qualificata nella implementazione delle funzionalità del PCT e sono stati offerti gestionali informatici per i professionisti esterni, quali avvocati, notai, curatori fallimentare e periti, in grado di dialogare efficacemente col SIECIC nell'invio e nel deposito degli atti.

- 10) Tribunale de LA SPEZIA. Sistema informatico denominato "Portale dei Fallimenti Fallcoweb" realizzato da Zucchetti Software Giuridico s.r.l. di Vicenza e dato in concessione ad Asteimmobili.it s.p.a. utilizzato per le procedure aperte a partire dall'anno 2000 (sito internet sezione fallimentare, aree riservate a giudici, cancelleria, curatore, creditori, comitato dei creditori, procura della repubblica). Possibilità di trasmissione dei file

xml dal software Zucchetti Fallco al sistema ministeriale SIECIC. Il contratto è sottoscritto dai curatori, autorizzati dal GD. Nessun onere a carico dell'Erario perché i servizi forniti sono pagati con fondi dell'attivo fallimentare se supera i 2.000,00 euro.

Nel settore delle esecuzioni immobiliari attraverso il sito del Tribunale è possibile accedere ad un'area riservata gestita da Asteimmobili.it s.p.a. ove sono contenute le notizie essenziali relative alle procedure, vi sono diversi livelli di accesso, il sistema si basa sull'operatività del professionista delegato alla vendita.

11) Tribunale di FERMO. E' in uso il sistema informatico "Portale dei Fallimenti – Fallcoweb" realizzato da Zucchetti Software Giuridico s.r.l. di Vicenza, interamente basata su web e strutturato in un sito internet della sezione fallimentare e in aree riservate.

12) Tribunale di MANTOVA. E' in uso il sistema informatico "Portale dei Fallimenti – Fallcoweb" realizzato da Zucchetti Software Giuridico s.r.l. di Vicenza, interamente basata su web e strutturato in un sito internet della sezione fallimentare e in aree riservate.

13) Tribunale di MILANO. E' in uso un applicativo privato denominato "Portale delle procedure concorsuali" istituito con la convenzione tra Tribunale di Milano e Camera di Commercio del luglio 2008, organizzato secondo circolari dei giudici della sezione fallimentare.

Sono stati regolamentati i servizi informativi digitali inerenti alle procedure concorsuali e il sistema informatico che gestisce i servizi è sviluppato dalla società Asteimmobili.it s.p.a. che con proprio personale gestisce anche la collazione informatica degli atti.

I costi sono a carico delle procedure secondo scaglioni di attivo.

Il sistema prevede accessi diversificati per aree funzionali (curatore, creditore, giudice e area pubblica).

Il curatore e l'amministratore di sistema sono i soggetti abilitati a gestire le informazioni ed a pubblicare gli atti in formato pdf delle procedure concorsuali nel rispetto della normativa sulla privacy.

E' già stata sviluppata l'analisi funzionale per la redazione del SW di migrazione e tale attività è stata diretta dal funzionario referente del sistema ministeriale SIECIC.

Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari risulta in uso il programma ministeriale SIECIC.

14) Tribunale di MODENA. Nella sezione fallimentare si usa il sistema informatico denominato "Portale dei Fallimenti – Fallcoweb" realizzato da Zucchetti Software Giuridico s.r.l. di Vicenza, strutturato in un sito internet della sezione fallimentare e in aree riservate.

15) Tribunale di PALERMO. Nel 2006 è stato stipulato un contratto con la Zucchetti Planet s.r.l. (a cui è subentrata la società Aste immobili Servizi s.p.a.) denominato "Progetto fallimenti on line Tribunale di Palermo", avente ad oggetto la gestione delle procedure concorsuali attraverso un portale internet. Il curatore è l'unico soggetto abilitato a gestire le informazioni della procedura e solo lui può inserire dati, caricare documenti e stampare prospetti. Sono previsti diversi livelli di accesso controllati con differenti livelli di protezione. Le principali funzioni svolte sono: funzioni di messaggistica tra giudice delegato e curatore; funzione "note"; funzione "circolari"; funzione "analisi delle procedure"; funzione "analisi dei saldi bancari"; funzione "valutazione operato del curatore"; funzione "verifica degli stati passivi". La società Asteimmobili Servizi s.p.a. è obbligata a trasferire i dati inseriti nel proprio sistema informatico all'interno degli applicativi ministeriali; già da subito i dati inseriti in Fallco potrebbero essere trasferiti in SIECIC in quanto Asteimmobili è in grado di produrre i files sia nel formato "xml SIECIC" e sia formato "xml APC", in maniera conforme agli XML – Schema pubblicati nell'ambito del D.M. 22 luglio 2010 recante "Modificazione dell'allegato 1 al decreto 10 luglio 2009, recante caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli informativi previste dall'art. 62, comma 2, del decreto 17 luglio 2008".

16) Tribunale di PARMA. Nella sezione fallimentare si usa il sistema informatico denominato “Portale dei Fallimenti – Fallcoweb” e realizzato da Zucchetti Software Giuridico s.r.l. di Vicenza, strutturato in un sito internet della sezione fallimentare e in aree riservate.

17) Tribunale di PISTOIA. Convenzione integrativa stipulata in data 18 aprile 2011 in materia fallimentare con la società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. che disciplina la pubblicità vendite immobiliari e l’informatizzazione delle procedure fallimentare.

Quest’ultima prevede la scansione documentale dei documenti, la raccolta di informazioni urgenti da pubblicare tempestivamente, il supporto per l’inserimento dei *files* ricevuti dai professionisti nei software ministeriali, interagendo con SIECIC e APC ed altre attività di supporto concordate. Sussiste, inoltre, la possibilità di rendere disponibili presso il Tribunale apparecchiature di elaborazioni dati.

18) Tribunale di REGGIO EMILIA. Nella sezione fallimentare dal 2009 è stato introdotto quale mezzo informatico per la gestione delle procedure concorsuali il sistema denominato “Fallco”, gestito ed implementato dalla Zsg s.r.l. con sede in Vincenza. Nel marzo 2011 è stata installata presso gli elaboratori del Tribunale di Reggio Emilia l’applicativo *consolle* comprendente anche alcuni moduli destinati alla gestione delle procedure concorsuali fallimentari.

Il sistema “Fallco” è caratterizzato dalla possibilità di accesso da parte di una pluralità di soggetti, che interagiscono con esso in vario modo a mezzo di un qualsiasi browser: sono previsti moduli web destinati al giudice delegato, curatore, cancelliere e terzi.

Il sistema non necessita di installazione in quanto l’architettura client/server che lo caratterizza è interamente basata su pagine web create con linguaggi di scripting e viene anche utilizzata la tecnologia c.d. Ajax.

I registri di cancelleria non vengono né sostituiti, né duplicati da “Fallco”. Anzi è possibile la trasmissione dei file xml secondo le logiche del P.C.T. dal software Zucchetti Fallco al sistema ministeriale SIECIC.

19) Tribunale di RIMINI. Nella sezione fallimentare si usa il sistema informatico denominato “Portale dei Fallimenti – Fallcoweb” e realizzato da Zucchetti Software Giuridico s.r.l. di Vicenza, strutturato in un sito internet della sezione fallimentare e in aree riservate.

Possibile estensione, in caso di riscontro positivo, al settore delle esecuzioni immobiliari.

20) Tribunale di S. ANGELO DEI LOMBARDI. Per le procedure esecutive immobiliari viene utilizzata una griglia base adattata dall’ufficio alle esigenze della Cancelleria che consiste nella realizzazione di una base dati e nella predisposizione di una apposita schermata. Tale applicativo consente di predisporre un ruolo informatizzato ed è adoperato per tutti i biglietti di cancelleria, gli avvisi di vendita e la verifica dei creditori intervenuti.

Un applicativo viene usato anche per le procedure fallimentari ed è molto utile per la redazione degli stati passivi.

Gli applicativi sono usati soltanto dalle cancellerie, i programmi sono installati su rete locale (LAN) e consente l’interoperabilità tra il personale interno delle due cancellerie (esecuzioni immobiliari e fallimentare).

Non sembra compatibile con i programmi ministeriali, così che i dati immessi nel sistema non sono suscettibili di essere migrati nei registri di cancelleria ministeriali.

21) Tribunale di SASSARI. E’ in uso nel settore delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari il programma “Togo” che lavora su applicativi del pacchetto Microsoft Office (Access e Word); i dati dei fascicoli vengono scritti su un database di MsAccess, che li invia a Msword mediante il comando “stampa unione”; il file di word viene automaticamente salvato con nome dal programma ed inserito in un archivio nel quale sarà poi possibile consultarlo; prevede la possibilità di consultare un elenco di persone da poter inserire automaticamente nei fascicoli senza doverli ridigitare; la base dati è allocata su un server della rete del Palazzo di Giustizia e può essere consultata solo dal personale ivi impiegato,

con dei livelli di restrizione degli accessi applicati in base alle autorizzazioni date dall'amministratore della rete.

Il programma appare più rapido e più veloce rispetto a quello ministeriale pur utilizzato dalle cancellerie, ma solo per i fascicoli iscritti nel 2011.

E' possibile interfacciare Togo per la migrazione dei dati.

22) Tribunale di SULMONA. Convenzione stipulata con la società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. che cura le pubblicità delle vendite giudiziarie e l'incremento del servizio Internet del Tribunale.

23) Tribunale di TORRE ANNUNZIATA. Convenzione con la società Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. che prevede un'attività di supporto al personale di cancelleria nella tenuta dei registri tramite l'utilizzo del software ministeriale SIECIC, la digitalizzazione dei fascicoli, la gestione del sito web del Tribunale, il servizio di pubblicità delle vendite giudiziarie su internet, il coordinamento della pubblicità legale e i servizi di pubblicità commerciale; il supporto all'informatizzazione delle procedure immobiliari esecutive individuali e concorsuali; i servizi di informatizzazione complementari a SIECIC; le vendite con modalità telematiche; i rapporti con il portale ministeriale delle vendite che sarà creato dal Ministero della giustizia; i servizi tecnici; servizi informativi e di supporto; supporto a servizi specialistici (banche dati giurisprudenziali).

24) Tribunale di VARESE. Il Tribunale di Varese utilizza una propria applicazione informatica realizzata "in sede domestica" denominata Ge.Pro.Con. (Gestione Procedure Concorsuali) attivata nel 2007 e per la pubblicità si avvale del sito internet F.A.I.R. (Fallimenti in rete) gestito dalla CCIAA di Varese.

La procedura informatica Ge.Pro.Con. è un applicativo che assicura la tenuta informatizzata del fascicolo fallimentare attraverso la digitalizzazione degli atti, con possibilità di consultazione del fascicolo, secondo diversi livelli di abilitazione, da remoto, via internet, e di comunicare e interscambiare documenti telematicamente.

Lo sviluppo del software è curato dal Tribunale di Varese che si avvale con apposita convenzione della collaborazione della Digicamere s.c.a.r.l., azienda speciale consortile di informatica partecipata dalla Camera di Commercio di Varese; per la copertura degli oneri economici viene corrisposto un canone annuo stabilito in base all'attivo realizzato.

Il lato server del sistema è programmato in Microsoft Active Server Pages mentre per il database viene utilizzato Oracle; l'interazione con Ge.Pro.Con. è possibile utilizzando un qualsiasi browser internet, sicchè la sua consultazione prescinde dalle specifiche dell'hardware e dalla dotazione del software.

## **D) DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI E DEI FLUSSI INFORMATIVI**

**D.1** Per una chiara comprensione dei termini della questione dell'uso dei c.d. applicativi privati nella gestione delle procedure concorsuali ed esecutive occorre inquadrare il fenomeno sulla base di una sintetica descrizione del sistema di gestione dei dati e dei flussi informativi connesso a tali procedure.

Al riguardo è da rilevare, quale elemento che caratterizza questa tipologia di procedure, il ruolo centrale del professionista che, con il supporto della propria struttura organizzativa di studio, è chiamato a svolgere le funzioni di curatore fallimentare, di professionista delegato, commissario giudiziale o di liquidatore giudiziale.

Un'evoluzione analoga si sta peraltro verificando anche nelle procedure esecutive immobiliari con riferimento alla delega delle operazioni di vendita ed alla nomina del custode giudiziario del bene pignorato.

Questa posizione centrale emerge anche sotto lo specifico profilo della formazione e conservazione di dati informativi e della gestione dei relativi flussi.

Negli ultimi decenni lo sviluppo dell'informatica ha inciso sulle modalità di gestione di questi processi ma non è sostanzialmente modificato il loro contenuto.

Senza pretesa di completezza e con riferimento, per semplicità, alla sola figura del curatore fallimentare si può osservare come questi, per espressa previsione legislativa, provveda alla redazione dell'inventario, proceda attraverso l'esame delle scritture contabili alla individuazione dei creditori e dei relativi indirizzi, formi il relativo elenco, comunichi ai creditori la data della verifica dei crediti, proceda sulla base delle domande d'insinuazione presentate dai creditori alla formazione del progetto di stato passivo, a seguito del decreto di esecutività dello stato passivo comunichi ai creditori il provvedimento adottato dal giudice, predisponga la relazione ex art.33 comma 1 L.F. con cui ricostruisce le cause del fallimento e i profili di responsabilità, predisponga il programma di liquidazione e i singoli atti di esecuzione, rediga con cadenza semestrale la relazione contenente i principali dati informativi sullo stato della procedura, comunichi questa relazione all'Ufficio del Registro delle Imprese, predisponga i progetti di riparto e invia la relativa comunicazione ai creditori, predisponga il rendiconto e invii la relativa comunicazione ai creditori.

Nel corso della procedura tutti gli atti del comitato dei creditori e gran parte degli atti del giudice delegato nascono su istanza del curatore.

E' di tutta evidenza quindi che la quasi totalità dei dati informativi che attengono alle procedure sono conservati *ab origine*, per ragioni d'ufficio, presso lo studio del curatore fallimentare, che questi detiene la copia di tutti i propri atti e normalmente, per ragioni funzionali, anche la copia degli atti del comitato dei creditori, del giudice delegato e del tribunale fallimentare e che egli provvede alla maggior parte delle comunicazioni a terzi previste dalla legge oltre alla comunicazione, nello svolgimento delle sue normali funzioni gestorie, d'informazioni sulla procedura richieste dai creditori o altri interessati.

Ora, nell'ambito del processo più generale d'informatizzazione degli studi professionali, le software house operanti nel settore hanno da tempo realizzato dei programmi informatici per la gestione da parte del curatore delle descritte attività di formazione degli atti, conservazione dei documenti, organizzazione di tutti i dati informativi ed effettuazione delle comunicazioni (i *c.d. gestionali*).

**D.2** Negli ultimi dieci anni lo sviluppo della tecnologia *cloud computing* ha consentito ad alcune delle software house di evolvere i propri gestionali passando da un funzionamento in rete locale al sistema della rete geografica basata su internet. In tal modo il curatore effettua le medesime operazioni di prima ma l'elaborazione e il salvataggio dei dati, così come la conservazione dei documenti acquisiti, avviene non più nella memoria del personal computer del professionista o comunque del server dello studio ma in un'area riservata presso la *serverfarm* del fornitore, alla quale può accedere in via esclusiva il solo curatore mediante rete criptata https e utilizzando credenziali personali di accesso a triplice livello (mainname, username e password).

Il rapporto tra il professionista e il fornitore è regolato da un contratto di fornitura contenente puntuali clausole di obbligo alla riservatezza in base alla normativa di cui al T.U. sulla privacy e di obbligo alla custodia fisica e logica dei dati in condizioni di massima sicurezza.

Per inquadrare questa evoluzione va tenuto presente che la tecnologia *cloud computing* si va sempre più diffondendo come modalità normale di gestione dei sistemi informativi, che l'area riservata in cui avviene l'elaborazione e il salvataggio dei dati (che non sono tecnicamente qualificabili come dati giudiziari e che, come già rilevato, si trovano legittimamente nella sfera del professionista in ragione dello svolgimento della funzione), per quanto posizionate presso un terzo soggetto qualificato, rappresenta un'appendice strumentale dello studio del curatore fallimentare e che, d'altro canto, è da sempre frequente il ricorso da parte dei curatori fallimentari a soggetti terzi per l'archiviazione e custodia della documentazione cartacea: la differenza, a parte quella ovvia del formato digitale anziché cartaceo, è rappresentata dal fatto che lo spazio posto a disposizione dal soggetto terzo non è destinato solo alla custodia dei documenti ma in esso si svolgono anche le operazioni di elaborazione dei dati e di formazione dei documenti e tutte le informazioni sono poi recuperabili ed elaborabili sfruttando le potenzialità dello strumento informatico.

**D.3** L'ulteriore sviluppo del sistema basato sulla tecnologia del *cloud computing*, operato dalle software house più dinamiche, è stato quello di consentire l'accesso del giudice delegato e del cancelliere, mediante internet, all'area web riservata intestata al curatore fallimentare sia ai fini della lettura dei documenti ivi creati o inseriti dal curatore stesso sia al fine di estrarre dei dati statistici.

In tal modo si è reso possibile ad esempio l'accesso del giudice delegato via internet, prima dell'udienza, al progetto di stato passivo, nel frattempo depositato dal curatore in cancelleria in formato cartaceo, per cui il giudice è notevolmente facilitato nella redazione informatica dello stato passivo.

L'elaborazione a fini di monitoraggio è stata sviluppata, creando appositi programmi installati nella *server farm*, con riferimento essenzialmente alle relazioni semestrali ex art.33 c.5 L.F. raccogliendo le richieste di molti giudici delegati di disporre di uno strumento di controllo della gestione dei fallimenti ai fini di dare effettività alle funzioni di vigilanza che la legge attribuisce al giudice delegato a fronte, fino ad ora, dell'assenza di qualunque funzione di questo tipo nei programmi ministeriali.

Va rilevato che la relazione semestrale ex art.33 c.5 L.F. è un documento destinato *ex lege* alla massima diffusione essendo prevista la sua pubblicazione nel Registro delle Imprese e la sua importanza è ravvisabile nel fatto che esso rappresenta una finestra sul fallimento non tanto nella sua dimensione processuale (ossia non tanto secondo la logica degli eventi processuali) quanto in quella gestionale (ossia in quanto procedura avente ad oggetto le attività di liquidazione dell'impresa e di esercizio delle varie azioni, tra cui in particolare le azioni di responsabilità e di ricostruzione del patrimonio) e diventa quindi, se adeguatamente valorizzato, lo strumento su cui basare una sorta di controllo di gestione con riferimento sia alla tempistica delle attività sia ai risultati ottenuti, anche con riferimento, ad esempio, alla distribuzione degli incarichi professionali ed ai relativi costi.

I programmi in questione, utilizzabili in area web (senza quindi alcuna installazione nell'hardware in dotazione all'ufficio), consentono al giudice delegato delle analisi spettrali delle informazioni contenute in tutte le relazioni semestrali dei fallimenti di cui è titolare (attinte dalla copia della relazione che rimane presso il curatore fallimentare nella relativa area riservata) generando report con indici e alert. Tale servizio aggiuntivo risulta sulla base delle relazioni degli uffici giudiziari di fondamentale importanza, in quanto la dematerializzazione di tali informazioni e la loro disponibilità on line ed on time consentono al giudice delegato un controllo permanente e tempestivo sulla durata dei procedimenti, su come procede la gestione della procedura e si svolgono le attività di liquidazione dei beni, in tal modo esonerando ulteriormente le cancellerie delle sezioni esecutive fallimentari da gravosi compiti di monitoraggio, controllo e verifica per conto dei singoli giudici.

**D.4** Altro servizio offerto dalle *software house*, nella prospettiva della razionalizzazione dei flussi informativi e sempre basandosi sulle funzioni operative del gestionale del singolo curatore, è quello della creazione e gestione del sito internet del Tribunale (intestato all'ufficio giudiziario che risulta a tutti gli effetti formalmente titolare) senza oneri per l'Amministrazione Giudiziaria per la pubblicazione, a vari livelli di accesso, dei principali documenti fallimentari destinati per legge alla conoscenza dei creditori.

La legge fallimentare prevede che, a seguito di comunicazione del curatore dell'avvenuto deposito, i creditori si rechino presso la cancelleria per esaminare il progetto di stato passivo, lo stato passivo esecutivo, il progetto di riparto parziale, il rendiconto finale e il progetto di riparto finale.

L'istituzione del sito del Tribunale per la pubblicazione di questi documenti in area riservata ai creditori nasce nei fatti come prassi virtuosa per assicurare effettività alla facoltà dei creditori al fine dell'esercizio dei relativi diritti evitando nel contempo la paralisi della cancellerie fallimentari. Anche in questo caso le *software house* si sono fatte interpreti di una richiesta proveniente dai giudici delegati più attenti ai profili funzionali.

Oltre ai documenti ora indicati normalmente nel sito del Tribunale, sempre nella prospettiva di agevolare la consultazione da parte degli interessati, sono pubblicati anche i dati essenziali identificativi del fallimento e del curatore fallimentare, la relazione semestrale ex art.33 c.5 L.F. (di cui è prevista in ogni caso la pubblicazione nel Registro delle Imprese) e il programma di liquidazione.

Sul punto è da osservare che lo sviluppo del P.C.T. nell'area fallimentare non consente di per sé la copertura di una funzione informativa analoga a quella del sito web del Tribunale, posto che l'accesso al registro SIECIC, in cui confluiscono gli atti e i provvedimenti, avviene solo mediante il punto d'accesso e quindi è possibile soltanto per i professionisti abilitati, mentre una parte rilevante dei creditori insinuati nelle procedure concorsuali non sono assistiti da professionista, non richiedendo la legge per la presentazione delle domande di ammissione al passivo il patrocinio di un legale. D'altro canto non a caso la DGSIA ha provveduto alla creazione di un portale nazionale che, come si vedrà, potrebbe svolgere, nell'ambito fallimentare, la funzione finora svolta dai siti internet dei singoli tribunali.

In molti casi il sito internet del Tribunale è realizzato e gestito, senza oneri per l'Amministrazione Giudiziaria, dalle società incaricate della gestione della pubblicità delle vendite giudiziarie e in questa ipotesi l'attivazione del servizio di visualizzazione sul web dei principali documenti del fallimento destinati alla conoscenza dei creditori avviene mediante la creazione dentro lo stesso sito di un'area destinata alle procedure concorsuali.

Per completezza si deve rilevare che di norma il documento che viene pubblicato sul sito internet non è la copia fotostatica dell'atto o provvedimento depositato in cancelleria ed inserito nel registro SIECIC (come invece avverrà con il Portale nazionale ufficiale) ma il documento PDF generato direttamente dal curatore che presenta lo stesso contenuto del documento originale depositato in cancelleria (con relativa avvertenza agli utenti).

Alla pubblicazione della copia fotostatica degli atti depositati si è provveduto essenzialmente in quei casi in cui si è ritenuto opportuno recuperare i principali atti della procedura, anche risalenti nel tempo, e si provvede normalmente per le ordinanze di vendita e le perizie di stima.

A completare il quadro dei servizi offerti dai privati senza oneri per l'Amministrazione (essendo i relativi costi posti a carico delle masse dei creditori mediante il sistema delle spese in prededuzione) da ultimo è stato sviluppato anche un sistema di gestione telematica dei mandati di pagamento, che prevede la firma digitale del curatore in calce all'istanza e le firme digitali del giudice e del cancelliere per l'ordine di pagamento trasmesso telematicamente alla banca. A completare il quadro dei servizi offerti dai privati senza oneri per l'Amministrazione (essendo i relativi costi posti a carico delle masse dei creditori mediante il sistema delle spese in prededuzione) da ultimo è stato sviluppato il sistema di gestione telematica dei mandati di pagamento, che prevede la dematerializzazione dell'iter autorizzativo ed esecutivo, basato sullo scambio telematico delle informazioni, firmate digitalmente, tra curatore, giudice delegato e cancelliere e con invio alla banca di un flusso criptato nel formato previsto dai sistemi di interscambio dati, definiti dal Consorzio Interbancario (CBI- Corporate banking Interbancario) per la movimentazione del c/c senza recarsi allo sportello.

**D5.** Il rapporto tra sfera del curatore e sistema informativo dell'ufficio giudiziario è destinato a cambiare radicalmente con il passaggio al P.C.T. che però allo stato, per l'area fallimentare, è appena avviato con funzionalità limitate a Milano, a Roma e in pochi altri "cantieri".

A tal riguardo va osservato come lo stesso progetto PCT ha preso atto della positività delle esperienze maturate nei tribunali con le società private, prevedendo modalità di interscambio e interazione tra gli applicativi ministeriali e quelli privati utilizzati in tanti uffici giudiziari italiani.

Si è previsto che i curatori operino tramite specifici redattori predisposti dalle società private sulla base delle specifiche tecniche stabilite dall'Amministrazione e che, nei software più evoluti, costituiscono uno dei componenti del gestionale fornito al professionista.

In tal caso il curatore redige l'atto in formato XML e in formato PDF e, apposta la firma digitale, lo trasmette all'ufficio giudiziario per via telematica tramite il punto d'accesso. L'atto è quindi

acquisito dalla cancelleria e inserito nel SIECIC. Il giudice delegato o il tribunale, tramite la consolle, consultano l'atto telematico depositato in SIECIC e redigono il proprio provvedimento con il programma che acquisisce automaticamente le informazioni necessarie dal database SIECIC precedentemente alimentato dal file XML trasmesso dal curatore.

Con le stesse modalità confluiscono nel SIECIC gli atti delle parti trasmessi mediante punto d'accesso.

Quindi, con la diffusione a pieno regime del P.C.T. il SIECIC non è più destinato a rimanere un semplice registro informatico ma diventa il contenitore di tutti i file XML e PDF, venendo in sostanza a costituire una banca di dati strutturati e digitali, comprendente i principali dati contenuti in tutti gli atti telematici come l'inventario, lo stato passivo, la relazione ex art. 33 c.1 L.F., la relazione semestrale ex art.33 c.5 L.F. ecc.

E' però da rilevare, nella prospettiva qui oggetto d'esame, che le potenzialità del SIECIC come banca dati non sono allo stato valorizzabili in quanto, in primo luogo, manca un adeguato estrattore: l'estrattore esistente opera infatti solo sul registro e non sui file XML, che contengono la grande maggioranza dei dati disponibili, e fornisce solo delle informazioni in formato statico e come tali non ulteriormente elaborabili con modalità informatica. In secondo luogo manca interamente un programma di elaborazione dei dati come quelli realizzati dalle società private che gestiscono i dati custoditi dai curatori fallimentari presso le *server-farms* ed accessibili dai giudici delegati tramite internet.

Allo stato, inoltre, risulta che nell'ambito del P.C.T. fallimentare non sono state ancora sviluppate le funzioni relative alla gestione dei mandati di pagamento. Per comprendere l'importanza della realizzazione di una sistema di pagamenti con modalità telematica si considerino le esigenze di sicurezza dei pagamenti e di costante monitoraggio degli adempimenti dei curatori fallimentari e dei professionisti delegati: sia sufficiente richiamare al riguardo una nota vicenda emblematica dei rischi connessi alla gestione nelle forme tradizionali, che presso un ufficio giudiziario un solo professionista, effettuando manipolazioni sui mandati di pagamento cartacei, ha sottratto alle procedure somme per un importo superiore ad €50.000.000.

**D6.** Dovendosi, sulla base di questa analisi, verificare in che misura attualmente il sistema dei programmi ministeriali copre le esigenze operative per le quali finora i giudici delegati si sono determinati a valorizzare (senza oneri per l'amministrazione) le opportunità offerte dagli "applicativi privati" e in quali tempi questi possano diventare del tutto superflui, si possono sinteticamente distinguere tre situazioni:

- i. uffici in cui è operativo il SIECIC;
- ii. uffici in cui è operativo il SIECIC ed è installata la consolle del giudice;
- iii. uffici in cui è operativo il SIECIC ed è stato avviato il P.C.T. nell'area fallimentare.

Nel primo caso si è in presenza soltanto di un registro informatico e quindi le informazioni che possono essere acquisite, mediante il cancelliere, sono quelle attinenti alle registrazioni da questi effettuate in occasione del deposito degli atti in formato cartaceo (essenzialmente le informazioni sono quelle relative alle date delle registrazioni ed alle tipologie degli atti).

Nel secondo caso il giudice può consultare il ruolo e acquisire direttamente le informazioni attinenti alle registrazioni senza rivolgersi al cancelliere.

Nella terza situazione il SIECIC contiene o è destinato a contenere i file in formato XML costituendo una vera e propria banca di dati strutturati.

Osserva il Consiglio che in quest'ultima ipotesi, che però in questo momento si sta realizzando in pochissimi uffici, sembra concretamente raggiungibile in breve tempo -e purchè vi sia continuità e tempestività nell'implementazione delle funzionalità su indicate- il risultato di una sostanziale autosufficienza del sistema informativo ministeriale rispetto alle esigenze operative che, nell'ultimo decennio, sono via via emerse nella prospettiva di una gestione delle procedure concorsuali ispirata a criteri di maggiore efficienza e di trasparenza e che hanno trovato finora una valida risposta nelle soluzioni offerte dagli operatori privati.

A tal fine, sulla base delle segnalazioni degli uffici giudiziari, occorre che si realizzi un estrattore più completo e un programma di analisi per aggregare i dati in base a logiche di controllo di gestione (secondo le indicazioni già fornite da una commissione tecnica di magistrati esperti nella materia costituita dal DGSIA) e che si realizzi nel P.C.T. fallimentare un sistema di pagamenti telematici.

Va rilevato che anche l'avvio del portale nazionale (previsto per rendere accessibili sul web, secondo vari livelli di accesso, gli atti depositati nel SIECIC di maggiore interesse, oltre alla pubblicità delle vendite) in sostituzione dei siti web dei singoli uffici, attualmente alimentati con i documenti provenienti dai gestionali dei curatori, dipende sempre e solo dallo sviluppo del P.C.T., posto che là dove non è attivato il P.C.T. occorrerebbe procedere ad una dispendiosa attività di digitalizzazione di documenti cartacei per la loro pubblicazione sul portale.

I tempi di un completo *abbandono* dei c.d. "applicativi privati" senza significative ricadute gravemente negative sull'efficienza della gestione delle procedure concorsuali dipendono quindi essenzialmente, pur volendo prescindere dalle integrazioni ora indicate, dai tempi di diffusione del P.C.T.

In questa prospettiva, in cui assurge a variabile fondamentale quella delle risorse investite, non si può sottacere, in base alle esperienze maturate, che le prassi di "interoperabilità" tra uffici e professionisti in qualche modo assicurata in questi anni (con le modalità sopra illustrate) dai c.d. applicativi privati, comportando comunque la conformazione dell'operatività dei soggetti coinvolti ed in primo luogo dei professionisti secondo standard predefiniti, hanno creato le condizioni migliori per un più facile decollo del P.C.T.

Non appare errato valutare queste esperienze come in qualche modo prodromiche rispetto allo sviluppo del P.C.T. e, quindi, ritenere, per quelle realtà in cui il P.C.T. non è stato ancora avviato, che esse abbiano contribuito a far maturare un clima culturale favorevole all'innovazione ed a sostenere e motivare abitudine, in particolare, a modalità comportamentali condivise coerenti con la prospettiva del P.C.T.

### **E) CONCLUSIONI**

Venendo quindi alle considerazioni conclusive, in via del tutto preliminare non sembra superfluo rimarcare che il tema dell'utilizzo di programmi informatici privati per la gestione delle procedure concorsuali - in relazione ai quali DGSIA ha chiesto a taluni uffici l'immediata dismissione - va tenuto distinto dal tema delle modalità di realizzazione della pubblicità per le vendite immobiliari disposte dagli organi delle procedure esecutive individuali o concorsuali.

La produzione e la commercializzazione di applicativi gestionali è nata in correlazione con il contestuale sviluppo dell'attività di pubblicità immobiliare in internet e spesso la fornitura di detti applicativi viene proposta agli uffici nell'ambito di "pacchetti" di servizi che comprendono anche la pubblicità immobiliare. La evidente contiguità tra le due problematiche non può omettere di considerare che il ricorso a forma di pubblicità immobiliare via internet, gestite da società specializzate, non ha alcuna rilevanza ai fini dell'organizzazione del lavoro giudiziario e della gestione dei mezzi (hardware e software) e dei registri informatici degli uffici. Per dare plasticamente corpo alla distinzione appena accennata, si consideri che in taluni uffici (si veda, ad esempio, la nota del referente per l'informatica del Tribunale di Trapani) si dà atto che i giudici delegati e i giudici dell'esecuzione non fanno ricorso ad applicativi privati, ma solo a SIECIC, salvo poi precisarsi che il Tribunale si avvale, per le vendite immobiliari, della collaborazione di società specializzate.

Tanto premesso, va subito evidenziato che il tema dell'utilizzo di applicativi gestionali impinge direttamente nelle modalità di organizzazione del lavoro non soltanto dei magistrati ma dell'intero ufficio fallimentare, ossia della cancelleria e degli ausiliari del giudice, tra i quali *in primis*, ovviamente, il curatore del fallimento. Ciò implica che le scelte in ordine all'utilizzo di tali applicativi attingono sfere di interessi e responsabilità diverse e vanno conseguentemente valutate in una visione di insieme che consideri le esigenze proprie dell'organizzazione del lavoro giudiziario, le esigenze gestionali degli apparati amministrativi degli uffici (oltre che delle

articolazioni centrali e periferiche del Ministero della giustizia) e le esigenze dell'organizzazione del lavoro professionale dei liberi professionisti incaricati delle curatele fallimentari.

Al riguardo, è opportuno partire dalla considerazione che gli applicativi maggiormente utilizzati sono destinati in primo luogo all'uso da parte dei curatori fallimentari

In proposito va ribadito, richiamando quanto già esposto nel paragrafo precedente, che i programmi di cui si discute possono essere definiti "applicativi" solo in una prospettiva generale, in quanto consentono la gestione dei dati inseriti dai curatori in un'area web dedicata (e dei relativi flussi comunicativi), ma non sono programmi installati nei computer degli uffici o dei singoli magistrati. Naturalmente l'uso di tali applicativi in tanto rileva per gli uffici giudiziari in quanto esso presuppone, o consente, una interazione via web con l'attività del giudice delegato e della cancelleria fallimentare.

Ciò posto, i problemi che astrattamente possono porsi appaiono essere i seguenti:

- a) l'onere finanziario dell'uso dell'applicativo;
- b) la possibilità del privato gestore dell'applicativo di accedere ai dati relativi alle procedure concorsuali;
- c) la compatibilità dei requisiti tecnici degli applicativi con le dotazioni informatiche degli uffici;
- d) il rapporto tra l'applicativo e i registri informatici della cancelleria;
- e) la possibile sovrapposizione tra le utilità operative poste a disposizione degli uffici dall'applicativo privato e quelle poste a disposizione dagli applicativi ministeriali (SIECIC, consolle e PCT).

**I punti sub a) e b)** non sembrano attenersi in alcun modo alle attribuzioni e responsabilità di DGSIA.

Essi potrebbero semmai - in linea meramente astratta - formare oggetto di valutazione in sede di autogoverno, ai fini del giudizio sulla correttezza ed efficienza della gestione degli uffici fallimentari. In proposito è comunque da sottolineare che:

- quanto alla spesa per l'utilizzo dell'applicativo, essa grava in parte sul curatore in proprio (in quanto concerne servizi legati alla gestione del suo studio professionale) e in minor parte sul ceto creditorio della curatela (in quanto relativa alle comunicazioni ai creditori ed alla trasmissione di dati all'ufficio); sicché il relativo onere non grava sull'erario, ma costituisce, per la parte a carico della massa, una spesa in prededuzione. Si tratta cioè di una delle tante spese per l'acquisizione di beni o servizi nell'interesse della massa, che rientra nelle valutazioni di opportunità del curatore e del comitato dei creditori ed è rimessa all'autorizzazione del giudice delegato. Da un punto di vista sostanziale, peraltro, appare indubbio, alla luce della unanime conclusione rassegnata dagli uffici giudiziari che ricorrono a tali applicativi privati, che nella gestione di una procedura concorsuale l'utilizzo di un applicativo informatico evoluto rechi al ceto creditorio vantaggi, in termini di speditezza e di trasparenza gestionale, che ne compensano più che largamente il modesto costo;
- quanto alla custodia dei files contenenti i dati relativi alle procedure concorsuali nelle server-farms del fornitore dell'applicativo - fermo restando che si tratta di documenti di pertinenza del curatore, in quanto dal medesimo formati, o acquistati, e inseriti nell'area web di cui egli è titolare - è da sottolineare che dalle documentazione esaminata emerge che i fornitori degli applicativi adottano specifiche policy di sicurezza e si impegnano al rispetto del Codice della Privacy. Va, peraltro, sottolineato che, comunque, si tratta di una tematica che non tocca le specifiche competenze di DGSIA, giacché i software privati di cui si tratta non sono alimentati dai registri informatici o da altri applicativi ministeriali degli uffici. Non va, infine, ommesso di considerare che molti uffici nella fase di preliminare

individuazione del partner privato da coinvolgere hanno coinvolto i locali Cisia proprio per una valutazione preventiva di affidabilità del sistema di storage e di sicurezza del sistema informatico offerto.

**In ordine al punto sub c)**, dalle relazioni degli uffici emerge che i programmi informatici privati di cui si tratta non vengono installati nei personal computers degli utenti (né in quelli portatili, né in quelli in dotazione degli uffici), ma sono sul web; agli stessi, cioè, si accede via internet, connettendosi al relativo portale, il che esclude di per sé qualunque questione di compatibilità tecnica e qualunque problematica legata alla disciplina dell'installazione di programmi privati su hardware dell'amministrazione (cfr. art. 12 D.M. 27/4/2009, che consente l'installazione e l'utilizzo solo dei software preventivamente approvati dal responsabile S.I.A.).

**Passando all'esame del punto sub d)**, è evidente che l'aggiornamento dei registri di cancelleria non può che essere effettuato ad opera di personale dell'amministrazione; una migrazione di dati dai programmi privati al SIECIC non potrebbe mai avvenire in automatico, su impulso di chi accede al programma privato, perché i registri sono fidefacienti e sono sotto la responsabilità dell'amministrazione (cfr. art. 13 D.M. 27.4.09) Ciò posto, si sottolinea che l'inserimento di dati sul programma privato - che, si ricorda, "gira" sul web - non implica di per sé alcuna migrazione automatica in SIECIC. Dalle relazioni degli uffici emerge che allo stato non esiste alcuna interferenza tra gli applicativi in uso e i registri di cancelleria, anche se la migrazione dagli applicativi privati a SIECIC sarebbe tecnicamente possibile, perché i file prodotti dai programmi privati sono conformi agli XML schemi di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 22.7.2010. D'altro canto, anche nell'ambito del PCT - nel quale è prevista la trasmissione telematica, mediante il punto di accesso, del documento generato col redattore e firmato digitalmente dal curatore - l'inserimento dell'atto nel SIECIC richiede l'intervento del cancelliere.

**Il nodo più delicato - nella relazione tra gli uffici e DGSIA – riguarda il punto e).**

Secondo il Direttore SIA (si veda la nota dal medesimo inviata al presidente del tribunale di Reggio Emilia in data 25 febbraio 2011) gli applicativi ministeriali - e, in particolare, la funzione "Importazioni XML" del "Portale procedure concorsuali" e del "PCT Fallimenti" - offrirebbero tutte le medesime utilità degli applicativi privati (ad eccezione del servizio di gestione dei mandati di pagamento dei curatori); cosicché non vi sarebbe ragione per cui gli uffici debbano continuare ad utilizzare programmi privati.

Per contro, taluni uffici affermano correttamente che gli applicativi privati - il cui utilizzo risale nella maggior parte delle situazioni ad epoca antecedente all'installazione di quelli ministeriali - sarebbero più efficienti di quelli ministeriali; si veda, esemplificativamente, la nota del RID per il civile della Corte d'Appello di Salerno, dove si lamenta l'assenza di indicazioni circa l'assistenza, la difficoltà di implementazione dei dati, la difficoltà nella redazione delle statistiche, la farraginosità delle procedure di correzione.

In proposito si ritiene che, in linea generale, la richiesta del Direttore SIA agli uffici di transitare dagli applicativi privati a quelli ministeriali sia normativamente fondata, alla stregua dell'articolo 1 D.Lgs. 240/96, nel testo sostituito dall'articolo 3 ter del decreto legge 193/2009, convertito con la legge 24/2010: *"Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio"*; tale richiesta appare inoltre intrinsecamente razionale, non essendovi ragione per cui gli uffici si procurino all'esterno, ognuno per proprio conto e con propri criteri, utilità messe a disposizione dal Ministero in modo uniforme sul territorio.

Svolta tale premessa, è peraltro necessario sottolineare che altro è il transito da un applicativo privato ad un applicativo ministeriale che offra le medesime utilità, altro è la dismissione di un applicativo privato per utilizzare applicativi ministeriali che offrano utilità minori, o offrano le stesse utilità in condizioni di efficienza peggiori, rispetto a quello privato dismesso.

In proposito va evidenziato che l'obbligo degli uffici di adottare i programmi ministeriali per l'informatizzazione, introdotto dal citato decreto legge 193/2009, non può che essere inteso - per il tenore testuale non meno che per la *ratio* della norma, evidentemente volta ad aumentare, non a ridurre, l'efficienza degli apparati amministrativi e delle tecnostrutture serventi rispetto all'esercizio della giurisdizione - come un obbligo a contenuto positivo e non come obbligo a contenuto negativo; la disposizione in commento, in altri termini, prescrive un "*facere*", non un "*non facere*". Il che significa che un ufficio è tenuto a non lasciare inutilizzato un programma ministeriale, ma non può ritenersi tenuto a non utilizzare programmi non ministeriali; sempre che, come nel caso degli applicativi fallimentari privati di cui si discute, si tratti di programmi che non interferiscono col sistema informatico dell'amministrazione, perché non vengono installati nei computer dell'amministrazione, né consentono l'accesso dell'utente ai dati contenuti negli archivi informatici dell'amministrazione (cfr. artt. 12 e 13 del citato D.M. 27/4/2009).

A tal proposito, occorre sottolineare che simili forme di attivazione degli uffici non solo non sembrano in contrasto con il sistema normativo vigente ma possono ben trovare un fondamento positivo nel chiaro indirizzo espresso dal Consiglio a favore delle prassi virtuose negli uffici. Si veda in proposito la delibera del 23 luglio 2008 del plenum del Consiglio superiore della magistratura (istituzione della Struttura tecnica per l'organizzazione - art. 29 ter reg. int.), che ha previsto, tra gli obiettivi del nuovo organismo, il "promuovere il confronto e la diffusione di buone prassi metodologiche ed operative anche attraverso la sperimentazione e l'utilizzazione di tecniche innovative" e "favorire omogeneità e qualità delle attività e delle strumentazioni informatiche a livello nazionale". La successiva delibera del 27 luglio 2010 ha approvato le seguenti linee programmatiche per la S.T.O., con riferimento alle buone prassi, prescrivendo la definitiva elaborazione di categorie generali di buone prassi, che ne consenta la classificazione sotto i diversi profili rilevanti ai fini della loro catalogazione; la creazione di una banca dati delle buone prassi; la individuazione, previa ovviamente verifica, delle buone prassi suscettibili di opportuno sostegno alla diffusione in uffici diversi da quelli in cui sono sorte, secondo politiche da definirsi volta per volta in ragione delle caratteristiche degli uffici e degli obiettivi da perseguire; la verifica, mediante anche visite mirate e scelta di progetti pilota, di quali buone prassi possano in concreto essere proposte alla Settima Commissione come oggetto di un possibile programma di diffusione, da realizzare con il coinvolgimento dei responsabili della formazione in sede centrale e in sede decentrata.

Ciò posto, appare opportuno evidenziare che, come già sottolineato nel paragrafo che precede, le utilità offerte dagli applicativi ministeriali sono molto diverse a seconda che in un ufficio sia installato soltanto il registro informatico SIECIC, o anche la consolle del magistrato o, infine, sia attivato il Processo Civile Telematico (P.C.T.).

Può ragionevolmente affermarsi che con l'attivazione a regime del P.C.T. - una volta che il medesimo sarà stato completato con le implementazioni indicate nel paragrafo precedente (attualmente all'esame di una commissione tecnica ministeriale) - l'utilizzo degli applicativi privati di cui si tratta risulterà sostanzialmente superfluo. Tuttavia, nell'attualità, in quegli uffici in cui non è attivato il P.C.T. il mancato ricorso agli applicativi privati determinerebbe la perdita di funzioni gestionali importanti, in quanto, in assenza di una trasmissione telematica dei documenti, per un verso, non sarebbe concretamente alimentabile il Portale Nazionale ministeriale e, per altro verso, non risulterebbero possibili adeguate modalità di monitoraggio delle procedure (neppure mediante consolle), contenendo il SIECIC solo dati di registrazione.

Alla luce delle premesse ora fissate, ritiene il Consiglio quindi di poter concludere che l'utilizzo, da parte degli uffici giudiziari, di applicativi fallimentari privati dovrebbe ispirarsi a logiche di sussidiarietà e complementarità.

Per sussidiarietà, si vuole intendere che gli uffici devono poter utilizzare applicativi privati - il cui impiego è valutabile come una buona prassi di organizzazione - quando non sia ancora stato installato un applicativo ministeriale che offra le medesime utilità gestionali di quelli privati. Quando, viceversa, gli applicativi ministeriali siano stati installati, e risultino in concreto efficienti,

l'ufficio è tenuto ad utilizzarli, attivando tutte le funzioni di utilità che essi offrono, senza poterli sostituire con quelli privati.

Col riferimento alla complementarità si vuole intendere che gli uffici, pur utilizzando, secondo la regola della sussidiarietà sopra tratteggiata, gli applicativi ministeriali per le funzioni dai medesimi già offerte, hanno comunque la facoltà di utilizzare quelli privati per le soddisfazioni di esigenze ulteriori (si pensi, ad esempio, alla funzione di gestione dei mandati di pagamento o alla funzione di elaborazione dei dati contenuti nella relazione semestrale ex art. 33, comma quinto, l.f., di cui al paragrafo precedente). La regola della complementarità si traduce, in altri termini, nella possibilità di un "doppio binario" per gli uffici, vale dire nella possibilità di utilizzare, accanto agli applicativi ministeriali, anche quelli privati, per il soddisfacimento di esigenze o utilità non ancora assicurate dai primi.

Il Consiglio ritiene che i quesiti proposti dagli uffici giudiziari in ordine alla richiesta di DGSIA vadano inquadrati in una prospettiva evolutiva che parte dai seguenti punti:

- la logica di una struttura complessa come quelle dell'organizzazione giudiziaria, oltre che specifici precetti contenuti nella normativa di settore, vanno nel senso che tutti gli uffici giudiziari d'Italia utilizzino i medesimi programmi informatici e che tali programmi vengano forniti dal Ministero della giustizia con adeguate caratteristiche di efficienza e sicurezza;
- nel settore fallimentare ed esecutivo - settori entrambi nevralgici per l'economia e con una operatività che coinvolge segmenti sociali molto organizzati (imprese, banche, ceti professionali) - la pressione dell'utenza privata e professionale per una razionalizzazione e modernizzazione dell'organizzazione del lavoro giudiziario ha indotto molti uffici ad utilizzare, prima del dispiegamento dei programmi ministeriali di informatizzazione degli uffici, applicativi informatici privati;
- da quando il Ministero ha effettivamente iniziato a dotare gli uffici di specifici programmi informatici, è già avviato un processo che renderà superfluo in prospettiva l'utilizzo di programmi privati accessibili via web;
- allo stato, tuttavia, solo l'effettiva attivazione del P.C.T., implementato come sopra accennato, consente l'abbandono dei programmi privati, senza causare significative cadute degli standard di operatività che gli uffici abbiano già raggiunto mediante l'uso degli stessi.

Certamente in tale prospettiva il Consiglio deve farsi promotore di una costante e preventiva interlocuzione sia con gli uffici giudiziari che con il Ministero della giustizia in modo da potersi realizzare quotidianamente una reale sinergia che consenta una gestione delle procedure fallimentari ed esecutive efficiente, efficace e tempestiva.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- di segnalare agli uffici giudiziari che:

- a. possono utilizzare applicativi privati - il cui impiego potrà essere valutato come una buona prassi di organizzazione - quando non sia ancora stato installato un applicativo ministeriale che offra le medesime utilità gestionali di quelli privati;
- b. qualora, invece, gli applicativi ministeriali siano stati installati e risultino in concreto funzionali ed efficienti, l'ufficio è tenuto ad utilizzarli, attivando tutte le funzioni di utilità che essi offrono, senza poterli sostituire con quelli privati;
- c. sussiste comunque la facoltà, pur quando siano utilizzati -secondo la regola della sussidiarietà sopra tratteggiata- gli applicativi ministeriali per le funzioni dai medesimi già offerte, di far ricorso ad applicativi privati per la soddisfazione di esigenze gestionali ulteriori;

- di sollecitare l'avvio di una stabile interlocuzione con il Ministero della giustizia sul tema dell'utilizzo degli applicativi privati per la gestione di procedure esecutive civili e fallimentari, al fine del comune obiettivo di pervenire ad una migliore sintesi istituzionale ed organizzativa che consenta al sistema delle esecuzioni civili e fallimentari di operare con la massima efficienza ed efficacia, trattandosi di settori che coinvolgono interessi economico-finanziari e personali fondamentali.”